

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo, approvato dal Senato e C. 4740 Reguzzoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	31

SEDE CONSULTIVA:

Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e sub munizioni a grappolo. C. 5407 Mogherini Rebesani (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	29
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	44

SEDE REFERENTE

Giovedì 29 novembre 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gianluigi Magri.

La seduta comincia alle 9.05.

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo, approvato dal Senato e C. 4740 Reguzzoni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 novembre 2012.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, comunica che sono state presentate 53 proposte emendative (*vedi allegato 1*). Avverte che in relazione a talune proposte

emendative, pur presentando profili di dubbia ammissibilità, la Presidenza ha ritenuto di adottare un metro di valutazione ampio, in ragione delle caratteristiche del provvedimento in esame. Risulta in ogni caso inammissibile l'emendamento Maurizio Turco 4.6. in conformità alle precedenti pronunce relative a emendamenti di identico contenuto, in quanto reca disposizioni riferite al trattamento economico dell'ordinario militare, le quali, incidono su un'intesa tra il Governo italiano e la CEI.

In qualità di relatore, anche a nome dell'onorevole Garofani, esprime un invito al ritiro per tutte le proposte emendative, intendendosi altrimenti parere contrario. Avverte peraltro che su taluni emendamenti vi è una posizione nettamente contraria.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI, esprime parere conforme al relatore.

Franco GIDONI (LNP), pur comprendendo le ragioni che hanno spinto il

relatore a formulare un parere sostanzialmente contrario su tutte le proposte emendative, osserva che il proprio gruppo si è limitato a presentare un numero assai ridotto di emendamenti ma particolarmente significativi in quanto capaci di incidere positivamente sul testo del provvedimento. Poiché la necessità e l'urgenza di approvare la riforma in discussione sono un dato di fatto, anche alla luce del probabile inserimento del provvedimento nel calendario dell'Assemblea della prossima settimana, si rammarica che l'iter del provvedimento al Senato non sia stato più rapido in modo da permettere anche alla Camera di disporre di tempi più congrui.

A nome del proprio gruppo, preannuncia quindi un voto di astensione su tutte le proposte emendative.

Augusto DI STANISLAO (IdV), fa presente che molte delle proposte emendative a sua firma raccolgono le preoccupazioni espresse dal COCER, e tentano di dare voce alle esigenze del personale. Sottolinea ciò in quanto il personale costituisce il cuore del comparto della difesa e rappresenta un patrimonio professionale che deve essere valorizzato, e non semplicemente un « materiale umano » come significativamente definito dal Ministro.

Accelerando l'iter del provvedimento, al punto tale da non permettere i necessari approfondimenti e costringere la Commissione a un mero atto di ratifica, si rischia di non fare un proficuo lavoro e di mettere in piedi una riforma deludente. Anche le riflessioni fornite dal Ministro Di Paola non si fondano su una reale analisi del settore anche nella sua dimensione storica, a partire dalle ragioni della riforma Spadolini in poi, ma appaiono piuttosto fragili.

Il suo giudizio sul provvedimento è, dunque, assai critico perché la riforma non coglie gli obiettivi fissati nelle sue enunciazioni, ma sembra essere fatta per colpire e distruggere il personale.

Evidenzia, quindi, come i dati che sono stati forniti a supporto delle tesi che difendono questa riforma siano distorti. Come emerso nel corso dell'attività con-

scitiva svolta, il nostro Paese dispone di dati disaggregati e, pertanto, la spesa percentuale rispetto al PIL della funzione difesa non è dello 0,87 per cento, ma più correttamente dell'1,4 per cento, in linea con la media europea.

Se, dunque, tutti sono concordi nell'affermare che la riforma è necessaria, va anche detto che questa deve essere fatta bene, altrimenti è meglio non procedere. Soprattutto se essa non sembra avere altro scopo che quello di orientare risorse per investimenti costosi e non funzionali ad sviluppare le capacità militari e del personale.

Anche riguardo ai tempi per l'espressione del parere parlamentare sui decreti delegati vi sono criticità. La vera riforma, infatti, sarà quella che sarà definita puntualmente nei successivi decreti legislativi, essendo assai ampi i principi e i criteri direttivi della delega. Sul punto, il Parlamento avrebbe dovuto quantomeno fissare dei paletti volti ad assicurare l'effettiva espressione dei prescritti pareri da parte del Parlamento stesso.

Osserva, quindi, che la Commissione ha dedicato all'esame di un provvedimento così importante, i cui effetti si protrarranno per almeno dodici anni, poche ore di discussione, approfondendo poco e male nel ciclo di audizioni programmate gli importanti aspetti che essa tocca. Questo è un grave errore perché non si dà voce alle esigenze del personale del comparto che, per la gran parte, non vuole questa riforma così come attualmente strutturata. La modernizzazione della Difesa non può avvenire solo a spese del personale, attraverso la riduzione degli organici.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, replicando alle osservazioni dell'onorevole Di Stanislao, fa presente che sul provvedimento in esame la Commissione si è soffermata in maniera assolutamente congrua, sia pure in tempi serrati. Vi sono state numerose audizioni, anche su richiesta delle opposizioni, non vi è stata alcuna strozzatura del dibattito o dei tempi di esame. Non va nemmeno dimenticata la possibilità di aver avuto una diretta e costante interlocuzione con il Ministro.

Quanto al merito di alcune proposte emendative, evidenzia come la scelta di non procedere alla loro approvazione, pur se ritenute condivisibili, si giustifica alla luce delle attuali circostanze, che renderebbero concreto il rischio di non licenziare in via definitiva la legge entro la scadenza della legislatura.

Francesco Saverio GAROFANI (PD), *relatore*, osserva come occorra garantire che l'esame del provvedimento, qualora la Conferenza dei Presidenti di gruppo lo dovesse inserire da subito nel calendario dei lavori dell'Assemblea, si possa concludere dopo aver esaminato tutte le proposte emendative.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, preso atto della volontà dell'onorevole Di Stanislao di illustrare tutti gli emendamenti a sua firma, lo invita a contenere ciascun intervento in un solo minuto, ove possibile.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 1.1, a sua firma, che ha come finalità quella di rendere il sistema nazionale di difesa integrato e perfettamente compatibile al modello di difesa europeo.

La Commissione respinge l'emendamento 1.1 Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 1.2, a sua firma, che intende favorire una maggiore riflessione attraverso l'aumento da 12 a 24 mesi del termine per l'esercizio della delega.

La Commissione respinge l'emendamento 1.2 Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 1.3, a sua firma, raccomandandone l'approvazione in quanto, in un periodo di congiuntura economica sfavorevole, opera una razionalizzazione della spesa prevedendo una riduzione dei sistemi d'armamento la cui manutenzione risulta più costosa.

La Commissione respinge l'emendamento 1.3 Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 1.4, a sua firma, evidenziando come la finalità sia quella di riequilibrare il trattamento economico tra la componente militare e quella civile del personale della Difesa, anche alla luce del fatto che il costo medio del personale militare è superiore a quello del personale civile.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.4 Di Stanislao e 1.5 Maurizio Turco.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 1.6, a sua firma, volto a tenere in debita considerazione, nella revisione in senso riduttivo del personale civile, il fatto che tale personale vanta un costo medio esiguo rispetto a quello militare.

Ettore ROSATO (PD), prendendo spunto dagli emendamenti testé illustrati, precisa come non vi sia l'intendimento di ratificare un provvedimento a scatola chiusa, che peraltro a suo avviso va nella giusta direzione, ma certamente non possono considerarsi condivisibili siffatte proposte emendative, atteggiamento nei confronti degli emendamenti è un atteggiamento di critica.

La Commissione respinge l'emendamento 1.6 Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 1.7, a sua firma, che prende spunto dalle osservazioni formulate dal COCER, allo scopo di imporre la riforma sia redatta d'intesa con le rappresentanze del personale militare e civile.

La Commissione respinge l'emendamento 1.7 Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 1.8, a sua firma, anche questo originato dalle valutazioni critiche

del COCER, le cui motivazioni sono sostanzialmente analoghe a quelle dell'emendamento precedente, ovvero di rafforzare il ruolo delle rappresentanze.

La Commissione respinge l'emendamento 1.8 Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 1.9, a sua firma, che amplia da 60 a 120 giorni il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi dei decreti attuativi della delega, rendendolo, altresì, vincolante.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), osserva che nel merito si potrebbe anche esprimere un voto favorevole sull'emendamento. Tuttavia, se non si dovesse approvare in via definitiva il provvedimento, ciò vanificherebbe anche tutto il proficuo lavoro finora svolto, anche presso l'altro ramo del Parlamento. Invita, pertanto, l'onorevole Di Stanislao a valutare positivamente le dichiarazioni rese nella seduta di ieri dal Ministro riguardo l'intenzione di non dare definitiva attuazione ai decreti delegati senza che su di essi si sia espresso il Parlamento.

La Commissione respinge l'emendamento 1.9 Di Stanislao.

Franco GIDONI (LNP), prende atto dello svolgimento dei lavori della Commissione e delle dichiarazioni testé rese dall'onorevole Villecco Calipari. Per tali motivi, dopo aver sottoscritto l'emendamento 3.1 Molgora, ritira tutti gli emendamenti presentati dal gruppo della Lega i cui componenti non prenderanno parte ulteriormente alla seduta.

Dichiara, infine, di non condividere la valutazione del presidente circa lo spazio dedicato al provvedimento, in quanto ritiene che la portata così ampia del testo in esame avrebbe meritato una trattazione ancora più approfondita, non solo con riguardo all'attività conoscitiva quanto soprattutto per un confronto e un dibattito politico. Si rammarica, dunque, per l'esame così frettoloso ricordando che il

proprio gruppo è stato l'unico a presentare, ben prima dello stesso Governo, una proposta di riforma dello strumento militare di cui l'attuale provvedimento recepisce esclusivamente e, soltanto in parte, l'aspetto relativo alla riduzione del personale.

Marco BELTRANDI (PD), in qualità di cofirmatario, ritira gli emendamenti a prima firma Maurizio Turco, riservandosi di presentarli per l'esame in Assemblea. Ritiene che la riforma sia migliorabile, tuttavia qualora non si dovesse arrivare ad approvarne alcuna, ciò sarebbe un danno ancora peggiore.

Antonio RUGGHIA (PD), fa presente che il suo gruppo si era già dall'inizio della discussione espresso per un'esame che fosse ampio ed approfondito, ma da svolgere in tempi serrati. Pur ritenendo che alcuni emendamenti appaiono meritevoli di considerazione, tuttavia rileva come essi appaiono difficilmente conciliabili con il principio di invarianza dei costi cui la riforma si attiene.

Augusto DI STANISLAO (IdV), ribadisce la sua convinzione che la riforma debba essere fatta solo qualora essa sia anche una buona riforma.

Gianfranco PAGLIA (FLpTP), ritira, dopo averli sottoscritti, gli emendamenti 2.5 Di Biagio e 3.10 Di Biagio.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'articolo aggiuntivo 1.04, a sua firma, che introduce una delega per l'armonizzazione delle carriere degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo 1.04 Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 2.1 che si propone di rendere il modello di difesa italiano più aderente ai principi sanciti dall'articolo 11 della Costituzione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 2.1 Di Stanislao, 2.2 Di Stanislao e 2.3 Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 2.4, a propria firma, volto a potenziare le infrastrutture militari nel Mezzogiorno.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, preannuncia la propria astensione dalla votazione su tale emendamento, esprimendo preoccupazione per le ricadute che la riduzione organica delle Forze armate potrà avere sul livello occupazionale del Sud, difficilmente compensabili con uno sviluppo delle aziende che operano nel campo della difesa ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.

Ettore ROSATO (PD) auspica che le scelte aziendali relative all'ubicazione degli stabilimenti non siano mai dettate da ragioni clientelari ma orientate esclusivamente da ragioni di politica industriale.

La Commissione respinge l'emendamento 2.4 Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 2.6, a propria firma, raccomandandone l'approvazione in coerenza con i ragionamenti svolti, anche in Commissione, sulla gestione degli immobili della Difesa.

La Commissione respinge l'emendamento 2.6 Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 2.7, a propria firma, anch'esso riferito, come il precedente, alla gestione degli immobili della Difesa.

La Commissione respinge l'emendamento 2.7 Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 2.8, a propria firma, che introduce un criterio di delega per la corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere.

La Commissione respinge l'emendamento 2.8 Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 3.2, a propria firma, che amplia i termini e precisa come la riduzione organica del personale militare si al netto di quello che frequenta corsi addestrativi.

La Commissione respinge l'emendamento 3.2 Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 3.5, a propria firma, concernente la stabilizzazione dei Volontari in Ferma Prefissata quadriennale, per non disperdere il patrimonio umano.

La Commissione respinge l'emendamento 3.5 Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 3.7, a propria firma, volto a privilegiare un sistema di progressione interna di carriera tra i ruoli.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI evidenzia come la materia abbia una disciplina notevolmente articolata che non appare possibile modificare in questo senso.

La Commissione respinge l'emendamento 3.7 Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 3.9, a propria firma, sull'equiparazione ad un grado superiore per coloro che transitano nei ruoli civili.

La Commissione respinge l'emendamento 3.9 Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 3.11, a propria firma, finalizzato a rafforzare le riserve di posti a favore del personale militare nei concorsi pubblici.

La Commissione respinge l'emendamento 3.11 Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 3.12, a propria firma, che recepisce un indicazione del COCER.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.12 Di Stanislao e 3.13 Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 3.14, a propria firma, che estende anche al personale civile le forme di trasferimento per ricongiungimento familiare.

La Commissione respinge l'emendamento 3.14 Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 4.14, a propria firma, che modifica la disciplina codicistica riferita alla speciale elargizione ai superstiti del personale deceduto durante il servizio ed allo speciale trattamento pensionistico di reversibilità. Ciò al fine di colmare il vuoto normativo derivato dal mancato inserimento nel Codice dell'ordinamento militare della legge n. 308 del 1981.

La Commissione respinge l'emendamento 4.14 Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'emendamento 5.1, a propria firma, che abroga la disposizione che consente la proroga del termine del 2024.

La Commissione respinge l'emendamento 5.1 Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'articolo aggiuntivo 5.01, a propria firma, che ove approvato, consentirebbe di posticipare l'entrata in vigore della legge al 1° giugno 2012, a garanzia delle prerogative parlamentari nell'esercizio dei poteri consultivi sugli schemi di decreto legislativo.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo 5.01 Di Stanislao.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che il testo del disegno di legge in esame sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

La seduta termina alle 10.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 29 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 10.20.

Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e sub munizioni a grappolo.

C. 5407 Mogherini Rebesani.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 novembre 2012.

Gianfranco PAGLIA (FLpTP), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI, evidenzia come la proposta di legge in esame opera in coerenza con le scelte già compiute dal Parlamento in quanto la Convenzione per il bando di siffatti armamenti e munizionamenti è stata ratificata dall'Italia con legge n. 95 del 2011. Essa si ispira ai principi umanitari che da sempre contraddistinguono l'ordinamento costituzionale dell'Italia, peraltro adottati dai Paesi democratici di gran parte del mondo. Non si ravvisano pertanto elementi ostativi alla proposta di legge.

La ratifica del Parlamento alla Convenzione di Ginevra ha già bandito sia l'utilizzo sia l'acquisizione delle mine antiuomo e del sub munizionamento a bombole ovvero «*cluster bombs*». Su tali

armi, sono stati avviati specifici programmi volti allo smaltimento e riconversione del munizionamento ancora in scorta. Inoltre, la legge n. 185 del 1990, recante « nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento » consente, altresì, un controllo delle attività di *import-export* di materiale di armamento garantendo,

indirettamente, la verifica dell'applicazione dei disposti della Convenzione di Oslo e di provvedimenti di legge ad essa correlati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore.

La seduta termina alle 10.30.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia (C. 5569 Governo, approvato dal Senato e C. 4740 Reguzzoni).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: sistema nazionale di difesa aggiungere le seguenti: integrato e perfettamente compatibile al modello di difesa europeo,.

1. 1. Di Stanislao.

Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

1. 2. Di Stanislao.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) della dotazione di armamenti e sistemi d'arma atti ad offendere e degli armamenti già in possesso delle forze armate la cui manutenzione, prescindendo dall'utilizzo degli stessi, risulta essere significativamente onerosa.

1. 3. Di Stanislao.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'elevato costo medio per singola unità d'organico rispetto al personale civile.

1. 4. Di Stanislao.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti le parole: e delle progressioni di carriera;.

1. 5. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e anche dell'esiguo costo medio per singola unità d'organico rispetto al personale militare.

1. 6. Di Stanislao.

Al comma 3, sostituire le parole: sentiti, per le materie di competenza, il Consiglio Centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali con le seguenti: di intesa, per le materie di competenza, con il Consiglio Centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali.

1. 7. Di Stanislao.

Al comma 3, sostituire le parole: sentiti, per le materie di competenza, il Consiglio Centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali con le seguenti: acquisiti, per le materie di competenza, i pareri del Consiglio Centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali con conseguente motivazione scritta qualora le proposte si intendessero respinte.

1. 8. Di Stanislao.

Al comma 3, sostituire le parole: entro sessanta giorni con le seguenti: vincolante entro centoventi giorni dalla data di assegnazione.

1. 9. Di Stanislao.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.

1. 10. Gidoni, Chiappori, Dozzo, Molgora.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere.

1. 11. Gidoni, Chiappori, Dozzo, Molgora.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Armonizzazione delle progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri).

1. Al fine di armonizzare le progressioni di carriera degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare la revisione dello sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale, secondo i seguenti criteri:

a) il grado e l'anzianità di grado degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri, fino al grado di maggiore compreso, sono rideterminati in modo uguale a quella del pari grado del ruolo normale che, nominato tenente nello stesso anno, ha avuto uno sviluppo di carriera più favorevole.

b) i maggiori, i capitani ed i tenenti del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri, in possesso del titolo di laurea magistrale o di diplomi di laurea equipollenti possono transitare, a domanda ed in

numero riassorbibile, nel corrispondente ruolo normale, con le modalità stabilite annualmente con decreto del Ministro della Difesa su proposta del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri.

c) gli ufficiali transitati nel ruolo normale sono collocati in ruolo dopo i pari grado con uguale o maggiore anzianità e mantengono l'anzianità relativa maturata nel ruolo di provenienza.

2. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le eventuali eccedenze organiche determinate nel ruolo normale per effetto delle norme di cui al comma 1, lettere a) e b), ovvero eventuali oneri di spesa non previsti, devono essere compensati con la riduzione del volume organico degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri da stabilirsi con provvedimento del Ministro della difesa di concerto con i Ministri interessati.

3. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1-ter.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter.

(Lotta all'evasione fiscale).

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 12.500 euro », sono sostituite delle seguenti: « 1.000 euro »;

b) al comma 5, le parole: « 12.500 euro », sono sostituite delle seguenti: « 1.000 euro »;

c) al comma 8, le parole: « 12.500 euro », sono sostituite delle seguenti: « 1.000 euro »;

d) al comma 12, le parole: « 12.500 euro », sono sostituite delle seguenti: « 1.000 euro »;

e) al comma 13, le parole: « 12.500 euro », sono sostituite delle seguenti: « 1.000 euro ».

2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

« I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente tramite assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro ».

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 3, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a

37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. A decorrere dal periodo d'imposta 2013, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.

7. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate

nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6 e i relativi contenuti tecnici.

9. I dati comunicati ai sensi del comma 6 del presente articolo sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-*bis* e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-*bis* e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633.

10. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

1. 01. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Al fine di assicurare l'economicità, l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare l'ordinamento e i compiti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, ivi comprese le attribuzioni funzionali dei rispettivi Comandanti generali, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) collocazione dell'Arma dei carabinieri nell'ambito del Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, con dipendenza dal Comandante generale dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, per l'assolvi-

mento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dalla legge 10 aprile 1981, n. 121;

b) collocazione del Corpo della guardia di finanza nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, con dipendenza del Comandante generale dal Direttore generale delle finanze, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 e, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalla legge 10 aprile 1981, n. 121.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che esprimono il proprio parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine e agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Qualora il trat-

tamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento.

4. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

« 2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonché personale delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati ».

1. 02. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge al personale militare delle Forze armate, del Corpo della guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni contenute negli articoli 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93 e 95 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

1. 03. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Armonizzazione delle progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri).

1. Al fine di armonizzare le progressioni di carriera degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare la revisione dello sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale, secondo i seguenti criteri:

a) il grado e l'anzianità di grado degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, fino al grado di maggiore compreso, sono rideterminati in modo uguale a quella del pari grado del ruolo normale che, nominato tenente nello stesso anno, ha avuto uno sviluppo di carriera più favorevole;

b) i maggiori, i capitani ed i tenenti del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, in possesso del titolo di laurea magistrale o di diplomi di laurea equipollenti possono transitare, a domanda ed in numero riassorbibile, nel corrispondente ruolo normale, con le modalità stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) gli ufficiali transitati nel ruolo normale sono collocati in ruolo dopo i pari grado con uguale o maggiore anzianità e mantengono l'anzianità relativa maturata nel ruolo di provenienza.

2. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le eventuali eccedenze organiche determinate nel ruolo normale per effetto delle norme di cui al comma 1, lettere a) e b), ovvero eventuali oneri di spesa non previsti, devono essere compensati con la riduzione

del volume organico degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri da stabilirsi con provvedimento del Ministro della difesa di concerto con i Ministri interessati.

1. 04. Di Stanislao.

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: agli articoli 25 e 26 del codice dell'ordinamento militare, aggiungere le seguenti: al fine di una concreta riduzione dei materiali d'armamento e dei sistemi d'arma atti a offendere

2. 1. Di Stanislao.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: territoriali e periferiche aggiungere le seguenti: al fine di una ridefinizione geografica delle infrastrutture militari volta al potenziamento dell'aree geopoliticamente strategiche nel mezzogiorno d'Italia

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: entro sei anni *con le seguenti:* entro tre anni

2. 2. Di Stanislao.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le relative funzioni aggiungere le seguenti: , prevedendo per il personale interessato la corresponsione delle indennità connesse al trasferimento,

2. 3. Di Stanislao.

Al comma 1, lettera b), punto 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e potenziando le aree geopoliticamente strategiche nel mezzogiorno d'Italia;

2. 4. Di Stanislao.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto 7.

2. 5. Di Biagio.

Al comma 1, lettera b), punto 7, sostituire la parola: pluriennale con la seguente: triennale.

Conseguentemente, alla lettera b), punto 7, sostituire il periodo: le finalizzazioni dei relativi proventi previste dalla legislazione vigente in materia *con il seguente:* le finalizzazioni dei relativi proventi canalizzati al mantenimento in efficienza del patrimonio immobiliare esistente

2. 6. Di Stanislao.

Al comma 1, lettera b), punto 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle procedure di dismissione di cui al precedente periodo del presente punto, si potrà procedere solo dopo aver esperito tutte le procedure indicate nel periodo medesimo

2. 7. Di Stanislao.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) revisione dei criteri per la corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, riconoscendo il diritto alla corresponsione anche nei casi di effetti avversi, ipotizzati come dipendenti dalle vaccinazioni somministrate al personale militare e riconosciuti come causa probabile delle patologie gravemente invalidanti contratte dal personale civile e militare della difesa nel corso di missioni di qualsiasi natura ovvero di decessi, riconducibili a particolari condizioni ambientali e operative.

2. 8. Di Stanislao.

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), sostituire la cifra: 150.000 con la seguente: 100.000

3. 1. Molgora.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da conseguire fino alla fine della lettera a), con le seguenti: al netto del personale frequentatore di corsi di formazione, da conseguire entro 12 anni dal termine del periodo applicativo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2;

3. 2. Di Stanislao.

Al comma 1, lettera b), sostituire la cifra: 310 con la seguente: 155

Conseguentemente alla lettera b), sostituire la cifra 1566 con la seguente: 783

3. 3. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: impiego aggiungere le seguenti: e delle progressioni di carriera

3. 4. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando la previsione della stabilizzazione al termine della ferma contratta di tutto il personale meritevole in ferma prefissata quadriennale;

3. 5. Di Stanislao.

Al comma 1, lettera d), aggiungere infine le seguenti parole: , prevedendo, in particolare, una significativa riduzione dei livelli gerarchici attualmente esistenti e l'abbandono del cosiddetto sistema normalizzato di avanzamento per anzianità

3. 6. Gidoni, Chiappori, Dozzo, Molgora.

Al comma 1, lettera d), aggiungere infine le seguenti parole , privilegiando ai fini dell'avanzamento un sistema di progressione interna di carriera tra i ruoli;

3. 7. Di Stanislao.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) introduzione di un contratto unico nazionale del comparto difesa, che separi in modo netto lo stipendio base spettante al personale militare di ogni ordine e grado dalle componenti premiali aggiuntive;

3. 8. Gidoni, Chiappori, Dozzo, Molgora.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: personale transitato aggiungere le seguenti: dell'equiparazione al grado successivo per l'inquadramento qualora già valutati idonei all'avanzamento e

3. 9. Di Stanislao.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: e-bis) previsione di un programma di transizione presso le Forze armate del personale già collocato nelle graduatorie ancora vigenti dei concorsi pubblici espletati a decorrere dal 2006 per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo a tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione di profili corrispondenti o analoghi a quelli previsti nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Ministero della difesa individua le modalità applicative del precedente paragrafo in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria e organizzativa dell'utilizzo delle graduatorie.

3. 10. Di Biagio.

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: permanente aggiungere le seguenti: , fino al totale riassorbimento delle eccedenze,

3. 11. Di Stanislao.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le seguenti parole: e se in soprannumero rispetto alla consistenza organica di fatto del ruolo

3. 12. Di Stanislao.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente: i) definizione di una concreta politica di assistenza familiare della difesa, con particolare riguardo all'assistenza relativa ai militari impegnati nelle operazioni internazionali di pace.

3. 13. Di Stanislao.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) individuazione di opportune procedure volte al riconoscimento del diritto all'assegnazione nella medesima sede di impiego, o in area limitrofa, per i coniugi entrambi in servizio nell'ambito del comparto difesa e sicurezza.

3. 14. Di Stanislao.

ART. 4.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: destinate al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative con le seguenti: versate al bilancio dello Stato.

4. 1. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole da previa verifica dell'invarianza fino alla fine della lettera d)

con le seguenti: sono versati al bilancio dello Stato.

4. 2. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: , anche mediante apposite convenzioni,

4. 3. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) dopo l'articolo 1282 è aggiunto il seguente: ART. 1282-bis. – (Riallineamento carriere dei marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica).

1. Il personale appartenente al ruolo dei marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio alla data del 1 gennaio 2009 è promosso:

a) con non meno di 25 anni effettivi di anzianità alla data del 1 gennaio 2009, al grado di primo maresciallo, o grado equivalente,

b) con non meno di 30 anni effettivi di anzianità alla data del 1 gennaio 2009 al grado di primo maresciallo e la qualifica di luogotenente, o grado equivalente.

2. Al beneficio di cui al comma precedente non conseguono effetti economici.

4. 4. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) gli articoli 986, 987, 988, 992, 993, 994, 995, 996, 1622, 1623, 1624, 1625, 1802, 1803, 1804, 1815, 1816, 1870, 2162, 2261, 2262, nonché gli articoli 3 e 5 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, e i commi 22 e 23 dell'articolo 43 e

l'articolo 43 ter della Legge 1 aprile 1981, n. 121, sono abrogati.

- 4. 5.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) l'articolo 1621 è sostituito dal seguente: 1621. (Trattamento economico dell'Ordinario militare, degli ispettori e dei cappellani militari).

1. Al personale del servizio assistenza spirituale non compete il trattamento economico a carico dello Stato, ovvero del Ministero della difesa.

2. In coordinamento con l'Ordinariato militare, il trattamento economico e previdenziale del personale del servizio assistenza spirituale è assicurato dalla diocesi dell'ambito territoriale del comando militare.

- 4. 6.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

(Inammissibile)

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) all'articolo 684, comma 2, lettera b), il n. 2) è sostituito con il seguente 2) non hanno superato il ventottesimo anno di età;

- 4. 7.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) all'articolo 1919, comma 1, dopo le parole: Aeronautica militare sono aggiunte le seguenti, nonché dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri,

- 4. 8.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) l'articolo 1915 è abrogato

- 4. 9.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) all'articolo 930, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente 2. Il periodo di tempo che intercorre dalla data del giudizio di non idoneità di cui al precedente comma fino alla data dell'effettivo transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, o di altri, è riconosciuto, a tutti gli effetti, quale servizio effettivo prestato alle dipendenze dell'amministrazione militare.

- 4. 10.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) all'articolo 1818 le parole su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono sostituite dalle seguenti tenuto conto del limite previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 e all'articolo l'articolo 5, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121 le parole: dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro sono sostituite dalle seguenti: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto del limite previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012

- 4. 11.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti: a-bis) dopo l'articolo 1626 è aggiunto il seguente: 1626-bis. 1. Il personale di cui agli articoli 1626 e 1729,

comunque in servizio alla data del 30 settembre 2012, confluisce previo accertamento dell'idoneità al servizio, nel ruolo unico speciale a esaurimento, ausiliario delle Forze armate, posto alle dirette dipendenze del Ministro della difesa, con il grado o la qualifica rivestiti alla predetta data.

2. il personale militare del corpo speciale volontario della Croce Rossa, ausiliario delle Forze armate, richiamato in servizio alla data del 30 settembre 2012, che abbia svolto servizio per un periodo continuativo, pari o superiore a 3 anni, senza soluzione di continuità, in possesso dei requisiti stabiliti con apposito decreto del Ministro della difesa, transita nel ruolo unico speciale a esaurimento, con il grado posseduto alla predetta data e segue nel ruolo l'ultimo militare in servizio continuativo con il medesimo grado gerarchico.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge il Ministro della difesa con proprio decreto stabilisce:

a) le modalità e i criteri di formazione del ruolo unico speciale ad esaurimento di cui al comma uno;

b) le modalità e i criteri di accertamento dell'idoneità al servizio e di iscrizione nel ruolo unico speciale ad esaurimento degli appartenenti al Corpo militare della Croce rossa alla data del 30 settembre 2012;

c) i compiti del personale del ruolo unico speciale a esaurimento, ausiliari alla sanità militare.

4. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1-ter.

a-ter All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

2) al comma 5, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

3) al comma 8, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

4) al comma 12, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

5) al comma 13, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

a-quater) All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente tramite assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".

a-quinquies) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

1) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

2) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

3) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008,

n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

a-sexies) a decorrere dalla medesima data di cui alla lettera *a-quater*), riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

1) i commi 12, *12-bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a *37-ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

2) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

3) il comma *4-bis* dell'articolo *8-bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo *8-bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

4) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

5) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

a-septies). A decorrere dal periodo d'imposta 2013, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.

a-octies). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera *a-septies*), nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.

a-novies). Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.

a-decies). Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui alla lettera *a-septies*) e i relativi contenuti tecnici.

a-undecies). I dati comunicati ai sensi della lettera *a-septies* sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-bis e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-bis e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633.

a-duodecies). Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

4. 12. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) All'articolo 210 dopo le parole ai medici militari, sono aggiunte le seguenti nonché al personale delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione,

4. 13. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) nella sezione I del Capo IV del titolo II del Libro VII, all'articolo 1895 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole « euro 25.822,84 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 65.000 »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. La speciale elargizione di cui al comma 1 si applica, altresì, al personale ivi indicato che per causa di servizio o durante il periodo di servizio abbia subito un evento dannoso che ne abbia comportato una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile a una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B allegate al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

3) il comma 2 è soppresso.

b-ter) nella sezione I del Capo IV del titolo II del Libro VII, all'articolo 1896 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

a) dopo le parole « attività di servizio », sono aggiunte le seguenti: « o, in generale, durante il periodo di servizio »;

b) le parole « ferite lievi o lesioni causate da eventi di natura violenta » sono sostituite dalle seguenti: « ferite, lesioni o infermità, causate da eventi di natura violenta o derivanti dall'esposizione all'uranio impoverito e alle nano-particelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, »

c) dopo le parole « nell'adempimento del servizio », sono aggiunte le seguenti: « o, in generale, durante il periodo di servizio »;

d) le parole da: « è corrisposta » fino a: « legge 3 agosto 2004, n. 206 », sono sostituite dalle seguenti: « è corrisposta una speciale elargizione pari a euro 65.000 »;

e) alla lettera *a)*, dopo la parola « permanente » è aggiunta la seguente: « effettivo ».

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

2-bis) Ai destinatari delle disposizioni di cui al presente articolo è attribuito, ove più favorevole rispetto al trattamento di pensione in godimento, il trattamento di pensione di cui all'articolo 1897, da liquidare con i criteri e le modalità ivi previsti.

b-quater) nella sezione I del Capo IV del titolo II del Libro VII, all'articolo 1897 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. La pensione privilegiata di cui al comma 1 si applica, altresì, al personale militare ivi indicato che per causa di servizio o durante il periodo di servizio ha subito un evento dannoso che ha comportato una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile a una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B allegate al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Al medesimo personale spettano, inoltre, i benefici previsti dagli articoli 15 e 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.

2. dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. La pensione privilegiata di cui al comma 2 è elargita ai figli nati con deformazioni del personale ammalatosi o deceduto a causa di patologie genetiche derivanti dall'esposizione all'uranio impoverito e alle nano-particelle di minerali

pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico

b-quinquies) Al Titolo III del Libro settimo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. alla rubrica del Capo IV, dopo le parole « causa di servizio » sono aggiunte le seguenti: « ed alla condizione di permanenza in servizio »

4. 14. Di Stanislao.

ART. 5.

Sopprimere il comma 2.

5. 1. Di Stanislao.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*. La presente legge entra in vigore dal 1° giugno 2013.

5. 01. Di Stanislao.

ALLEGATO 2

Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e sub munizioni a grappolo (C. 5407 Mogherini Rebesani).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminata, per le parti di propria competenza, la proposta di legge C. 5407 Mogherini Rebesani, recante: Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e sub munizioni a grappolo;

rilevato che essa appare coerente con la Convenzione di Ottawa del 1997 e la Convenzione di Oslo del 2008, entrambe ratificate dall'Italia, nonché con gli ordini del giorno discussi in Assemblea lo scorso 18 maggio 2011,

esprime

PARERE FAVOREVOLE